



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2014 (02.07)
(Or. en)**

11315/14

**COPEN 182
EJN 67
EUROJUST 123**

NOTA

del:	Sig. Kornelios Korneliou, Ambasciatore, Rappresentante permanente, Rappresentanza permanente di Cipro presso l'Unione europea
al:	Sig. Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
data:	11 giugno 2014
Oggetto:	Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - Notifica di Cipro

Nel rispetto degli obblighi derivanti per la Repubblica di Cipro dalla decisione quadro in oggetto, le trasmetto, con la presente, le relative dichiarazioni/notifiche della Repubblica di Cipro e il testo della legge del 2014 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni alternative.

(Formula di cortesia)

(f.) Kornelios Korneliou

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

(1) Notifica a norma dell'articolo 3 della decisione quadro

Autorità competenti

a) Allorché la Repubblica di Cipro è lo Stato di emissione:

- l'autorità competente per il rilascio di decisioni è la corte di assise o il tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza;

b) Allorché la Repubblica di Cipro è lo Stato di esecuzione:

- l'autorità competente per l'esecuzione della decisione di un altro Stato membro è il tribunale distrettuale nella cui giurisdizione territoriale è legalmente o abitualmente residente la persona contro cui è stata emessa la decisione in un altro Stato membro;
- l'autorità competente a prendere i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni alternative è il ministero competente, secondo i casi, sezione o servizio della Repubblica di Cipro;

c) Il ministero della giustizia e dell'ordine pubblico assiste le autorità competenti che emettono o eseguono la decisione nella trasmissione e nella ricezione della sentenza e con la corrispondenza ufficiale.

(2) Dichiarazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 della decisione quadro

L'autorità di esecuzione competente della Repubblica di Cipro può acconsentire alla trasmissione della sentenza emessa in un altro Stato membro e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, solo se la persona condannata è legalmente o abitualmente residente nella Repubblica di Cipro ed è tornata o intende tornarvi.

(3) Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della decisione quadro

La Repubblica di Cipro dichiara che, in tutti i casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, essa non si assumerà la responsabilità di prendere alcuna ulteriore decisione nel caso di inosservanza da parte della persona condannata della misura di sospensione condizionale o della sanzione alternativa o qualora la stessa commetta un nuovo reato. In tali casi la giurisdizione sarà ritrasferita all'autorità competente dello Stato membro di emissione.

(4) Dichiarazione a norma dell'articolo 21 della decisione quadro

La Repubblica di Cipro dichiara che accetterà documenti (sentenza e certificato) in greco o in entrambe le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro, oppure in inglese.
